



REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
Sezione Unica Civile

in composizione monocratica nella persona del
Giudice Unico dott. Pietro Lisi

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta sotto il numero d'ordine 2514 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2004, promossa da:

ca. 8/06/1163 e Brindisi
, rappresentato e difeso dall'Avv. Emilio Graziuso,

- attore -

C O N T R O

in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo A. Incalza,

- convenuta -

Le conclusioni sono state precisate all'udienza del 22.2.2011, il cui verbale deve intendersi qui integralmente riportato e trascritto.

FATTO E DIRITTO

Si procede alla redazione della presente sentenza omettendo la parte relativa allo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132, n. 4 c.p.c. così come novellato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, in ossequio al disposto dell'art. 58, comma 2, di detta legge che, nel disciplinare la fase transitoria, dispone che la modifica in questione si applichi anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge medesima (4.07.2009).

La domanda proposta dall'attore è fondata e merita accoglimento per quanto di ragione, per i motivi che seguono.

Il ha chiesto la condanna della al risarcimento del danno patrimoniale, esistenziale, da responsabilità professionale, all'onore ed alla reputazione, nonché da false informazioni subito da esso attore in conseguenza della condotta gravemente omissiva della convenuta (ente incaricato della riscossione dei tributi), la quale non si attivava per circa un anno allo scopo di provvedere alla cancellazione di un'ipoteca iscritta su di un bene immobile

di proprietà del _____, nonostante l'avvenuta integrale estinzione del debito ed il pagamento delle spese necessarie per la cancellazione.

Orbene, dalla documentazione versata in atti è emerso in modo certo che in data 24.5.02 la convenuta comunicava al _____ l'avvenuta iscrizione di ipoteca su un bene immobile di sua proprietà, sito in Brindisi al Viale Belgio 60, per il mancato pagamento di un debito tributario del complessivo importo di euro 4.903,66, oltre interessi ed oneri accessori.

A seguito di tale comunicazione l'odierno attore provvedeva al pagamento dell'intera somma richiesta dalla _____ nonché, in data 3.11.03, al pagamento delle spese necessarie per la cancellazione dell'ipoteca (vedi la quietanza depositata in atti). Tale circostanza risulta documentalmente provata ed inoltre non è stata contestata dalla convenuta, sì da potere essere considerata pacifica.

Successivamente il _____ in data 4.10.04, richiedeva all'Inpdap di Brindisi un prestito personale mediante cessione del quinto della pensione, fruendo della convenzione dell'istituto con la _____. Tuttavia quest'ultima rifiutava la concessione del prestito, avendo riscontrato l'esistenza presso la CRIF di Bologna (centrale rischi privata, nella quale affluiscono dati e segnalazioni relative alle esposizioni debitorie) di una segnalazione pregiudizievole. L'attore, dunque, si rivolgeva alla _____ scoprendo che, a distanza di quasi un anno dal pagamento, la ridetta ipoteca non era stata ancora cancellata, e che, pertanto, permaneva la segnalazione della stessa presso la CRIF.

In data 10.10.04 la figlia dell'attore, lamentando tale colpevole inerzia da parte della _____ richiedeva l'immediato deposito da parte della società dell'atto di assenso alla cancellazione dell'iscrizione ipotecaria pregiudizievole presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari. Infine in data 14.10.04 (vedi certificazione in atti) la _____ depositava la formalità di assenso alla cancellazione dell'ipoteca.

Così ricostruiti in modo puntuale i termini della vicenda, è agevole rilevare come sia assolutamente erroneo ed infondato l'assunto della convenuta, la quale deduce di essersi impegnata; nell'arco di soli quattro giorni, a soddisfare la richiesta dell'attore, depositando il proprio assenso alla cancellazione dell'ipoteca iscritta.

Difatti la _____ avrebbe dovuto provvedere a curare tale formalità già dal 3.11.03, allorché il _____ dopo aver pagato integralmente il proprio debito, corrispondeva anche le spese necessarie per la cancellazione dell'ipoteca iscritta sull'immobile di sua proprietà. Pertanto vi è stata una grave e colpevole inerzia da parte della convenuta, che ha omesso per circa un

anno (e non già per soli quattro giorni) di curare un adempimento che aveva l'obbligo di eseguire, dopo aver ricevuto l'intergale pagamento del debito ed anche le spese relative.

Non vi è dubbio che tale colpevole omissione ha comportato non solo il permanere dell'iscrizione ipotecaria, ma anche la segnalazione della stessa presso la CRIF, che sarebbe stata evitata, o comunque sarebbe prontamente cessata, se la convenuta avesse operato secondo ordinaria diligenza.

La *_____* è dunque responsabile dei danni patiti dall'attore in conseguenza della sua condotta, che è certamente qualificabile come colposa – alla luce delle considerazioni che precedono – ai sensi e per gli effetti dell'art. 2043 c.c.

Passando ad esaminare il profilo della prova del danno subito, sia con riferimento all'an che al quantum debeatur, si osserva quanto segue.

Partendo dal danno patrimoniale, il *_____* deduce di non aver potuto ottenere un prestito richiesto alla *_____* per il tramite dell'Inpdap, a causa della segnalazione in CRIF della ridetta ipoteca, non tempestivamente cancellata, e che, per effetto di ciò non sarebbe stato in grado di rientrare dallo sconfinamento del fido bancario concessogli dal *_____*, e che, di conseguenza, quest'ultimo istituto di credito avrebbe disposto il blocco del bancomat e rifiutato la concessione della carta di credito "Money" per un importo di euro 3.000.

Tuttavia l'attore ha provato soltanto la circostanza di aver richiesto un prestito personale alla *_____* per il tramite dell'Inpdap in data 4.10.04 (vedi copia della richiesta depositata in atti) per un importo di euro 16.000,00, ma nulla ha provato con riferimento alle vicende relative ai rapporti con il *_____*.

In ogni caso, essendo pacifico che alla data del 4.10.04 permaneva la segnalazione in CRIF dell'iscrizione ipotecaria de qua, può ritenersi dimostrato per presunzioni (non essendo emerse possibili ragioni alternative) che la richiesta di concessione di un prestito personale veniva rigettata dalla *_____* proprio in ragione di tale segnalazione pregiudizievole.

A tal proposito la Suprema Corte ha evidenziato come la prova presuntiva ben possa costituire anche l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice, non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri. L'attore deve tuttavia allegare tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata di fatti noti che consentano di risalire al fatto ignoto (Cass., SS.UU., n. 26972/2008).

Tale onere, per quanto detto, è stato certamente assolto dall'attore nel caso di specie.

Tuttavia il danno non può essere quantificato sic et simpliciter, come dedotto dall'attore, nell'importo che il [redacted] aveva richiesto in prestito (euro 16.000,00), trattandosi di una somma che egli avrebbe dovuto evidentemente restituire, ma nella perdita subita per non aver potuto tempestivamente disporre e conseguentemente impiegare tali somme.

Poiché trattasi di un danno certo nella sua esistenza, la cui precisa quantificazione, tuttavia, risulta oltremodo difficile, è sicuramente possibile procedere ad una liquidazione equitativa dello stesso, a mente dell'art. 1226 c.c.

Tenuto conto dell'importo cui si è fatto riferimento (euro 16.000), nonché di tutti gli ulteriori elementi emersi, appare equo liquidare la somma di euro 2.000,00 a titolo di danno patrimoniale.

Quanto al danno alla reputazione ed all'onore, si osserva che la mancata cancellazione dell'ipoteca ha comportato il permanere di un'illegittima segnalazione presso la CRIF, determinando così, indubbiamente, danni all'immagine ed alla reputazione economica del soggetto danneggiato, che si vede ingiustamente indicato come insolvente, trattandosi della lesione di un valore inerente alla persona costituzionalmente garantito ex art. 2 Cost., senza la necessità che tale lesione configuri reato (v. Cass., sez. III, n. 12929/2007).

La prova di tale danno può essere fornita con ogni mezzo, anche mediante presunzioni, e la sua liquidazione non può che essere equitativa, attesa la impossibilità di provarne la precisa entità (v. sul punto Cass., sez. I, n. 12626/2010):

Tenuto conto di tutti gli elementi di valutazione a disposizione, con particolare riferimento alla significativa durata della indebita segnalazione (circa un anno a partire dal 3.11.03), appare equo liquidare la somma di euro 3.000,00 a titolo di danno non patrimoniale.

Null'altro spetta all'attore a titolo di risarcimento del danno. Difatti il danno per responsabilità professionale e danno da false informazioni, richiesti dall'attore, oltre a non essere ben individuati e delineati nella stessa prospettazione attorea, alquanto generica sul punto, costituirebbero, ove riconosciuti, duplicazione di risarcimento rispetto al danno patrimoniale e al danno non patrimoniale da lesione della reputazione e dell'onore, per come sopra descritti e liquidati. Non si comprende, cioè, quale ulteriore pregiudizio avrebbe subito il [redacted], oltre alle due suddette voci di danno, per effetto della condotta colposa della convenuta.

Quanto alla domanda di risarcimento del danno esistenziale, consistente nello stress e nelle tribolazioni patite per effetto della scoperta di un'iscrizione pregiudizievole relativa ad un [redacted]

debito già estinto, si osserva che, alla luce dell'insegnamento della Suprema Corte nelle sentenze gemelle di San Martino (Cass., ss.uu., 26972, 26973, 26974, 26975/2008), il danno esistenziale non costituisce un'autonoma categoria di danno liquidabile separatamente, posto che il danno non patrimoniale – identificato con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti alla persona non connotati da rilevanza economica – è categoria generale, non suscettiva di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate.

Inoltre la Suprema Corte ha chiarito che *“non sono meritevoli di tutela risarcitoria, invocata a titolo di danno esistenziale, i pregiudizi consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed in ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita quotidiana che ciascuno conduce nel contesto sociale. Al di fuori dei casi determinati dalla legge ordinaria, solo la lesione di un diritto inviolabile della persona concretamente individuato è fonte di responsabilità risarcitoria non patrimoniale”*. (Cass., sez. un., 11/11/2008, n. 26972).

Il danno non patrimoniale, peraltro, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza che deve essere allegato e provato, facendosi ricorso alla prova testimoniale, documentale e presuntiva.

La prova presuntiva presuppone sempre che il danneggiato allegghi tutti gli elementi che *“nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata di fatti noti che consentano di risalire al fatto ignoto”*.

Nel caso che ci occupa tale onere probatorio non è stato assolto, non avendo il danneggiato dimostrato, nemmeno in via presuntiva, la sussistenza di una lesione di diritti della persona ulteriore ed aggiuntiva rispetto alla voce di danno non patrimoniale derivante dall'offesa all'onore ed alla reputazione, per come sopra descritta e liquidata.

In conclusione la deve essere condannata al pagamento in favore del della complessiva somma di euro 5.000,00, a titolo di risarcimento del danno subito.

Trattandosi di somma liquidata al valore attuale, su di essa sono dovuti i soli interessi legali dalla pubblicazione della presente decisione sino al-soddisfo.


Le spese di lite seguono la soccombenza, nella misura forfetaria liquidata in dispositivo, in assenza di nota specifica.

P. Q. M.


definitivamente pronunciando nella causa n. 2514/2004 R.G., ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:

- condanna la _____ al pagamento in favore di _____, per le causali di cui in premessa, della complessiva somma di euro 5.000,00, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente decisione fino al soddisfo.
- condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore del _____, liquidate in complessivi euro 2.716,00, di cui euro 316,00 per esborsi, euro 1.200,00 per diritti ed euro 1.200,00 per onorari, oltre iva, cap e rimborso spese generali come per legge.

Brindisi, 22.6.2011.



Il Giudice Unico
(Dott. Pietro Lisi)



Direzione e P. Cancelleria
25.6.11.2011

